

ACCORDO per la definizione degli obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure gestite con il metodo Leader con riferimento al PSR 2014/2020

TRA

l'OPR ARTEA, da qui in poi ARTEA, codice fiscale-----, nella persona del Direttore ----- con domicilio eletto presso la sede dell'OPR, autorizzato con Decreto del Direttore n____ del

E

il Gruppo di Azione Locale ----, da qui in poi GAL, codice fiscale _____, con sede in _____, Via _____, nella persona di _____, in qualità di Presidente nominato con ---

PREMESSO che

- il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" - così come integrato e modificato dal D.lgs. 15.6.2000, n. 188 - ha previsto la possibilità per le Regioni di istituire propri Organismi Pagatori e la possibilità per questi di stipulare convenzioni con i CAA per l'esecuzione di attività specifiche;
- la L.R. 60/1999 con la quale è istituita l'"Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura" (ARTEA , che svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013;
- la L.R. 23/2000 "Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.", con la quale viene prevista l'istituzione dell' anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale;
- la L.R. 45/2007 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola', con la quale viene istituita la dichiarazione unica aziendale (DUA)

VISTI inoltre

- Il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94 (CE), (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- L'allegato 1, articolo 1, paragrafo 1, lettera C) 'Delega' del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014, che prevede la possibilità, per l'Organismo Pagatore, di delegare l'esecuzione dei suoi compiti;
- Il punto C.2 di cui all'allegato 1, articolo 1, paragrafo 1, lettera C) 'Delega' del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 che stabilisce che le condizioni specificate ai punti C.1) i), ii), iii) e v) del punto C.1) si applicano ai casi in cui le funzioni dell'organismo pagatore sono espletate da un altro soggetto nell'ambito dei suoi compiti ordinari, a norma della legislazione nazionale;

- Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE)
- La Decisione di Esecuzione della Commissione del 26.5.2015 C(2015) 3507 final che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 2014 – 2020;
- La Deliberazione di Giunta Regionale 501/2016 «Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze"» e s.m.i., con la quale si identificano le funzioni dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di attuazione del PSR 2014/2020;
- La Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017) 7705 final del 14.11.2017 che approva la versione 5.1 del PSR FEASR 2014-2020;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n.1381 del 11.12.2017 presa d'atto della versione 5.1 del PSR 2014-2020;
- La Deliberazione di Giunta Regionale 1243/2016 «PSR 2014/2020 - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) - Approvazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL), riconoscimento dei Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana e assegnazione della relativa dotazione finanziaria».

CONSIDERATO

- Che si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un accordo scritto per definire obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure gestite con il metodo Leader con riferimento al PSR 2014/2020

Recepiti i contenuti di cui in premessa, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente accordo regola le attività dei Gruppi di Azione Locale toscani, riconosciuti con DGR 1243/2016, per le misure e con le modalità stabilite dalle SISL (Strategia Integrata di Sviluppo Locale) approvate, e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 501/2016 «Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze"» e s.m.i.

Le attività sono definite al successivo articolo 2 e sono relative alle domande di aiuto e di pagamento presentate dai beneficiari nell'ambito delle misure previste dal PSR della Toscana e gestite con metodo 'Leader'.

Articolo 2

Settori e attività

1. Il GAL è responsabile delle attività di cui al presente Accordo e ne assicura la corretta attuazione in ogni fase procedimentale.
2. Le attività che il GAL svolge in attuazione del presente Accordo attengono al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 e si specificano nella SISL approvata, compresi eventuali trascinamenti provenienti dalle programmazioni precedenti.

Tali attività, riportate nell'allegato alla DGR 501/2016 e s.m.i. in relazione alla peculiarità del settore di intervento, consistono in:

- a) Approvazione della graduatoria;
- b) Istruttoria delle domande di aiuto;
- c) Emissione del contratto di assegnazione;
- d) Istruttoria della richiesta di anticipo e approvazione dell'elenco di liquidazione;
- e) Istruttoria della richiesta di variante progettuale/proroga/revoca/rinuncia;
- f) Istruttoria della richiesta di stato avanzamento lavori, accertamento dei lavori, e approvazione elenco di liquidazione;
- g) Istruttoria della richiesta di saldo del pagamento, accertamento finale dei lavori, approvazione dell'elenco di liquidazione;

3. Le fasi istruttorie elencate sono svolte sulla base di appositi manuali, predisposti dagli uffici regionali e da ARTEA, sulla base delle indicazioni fornite nella DGR 501/2016 e s.m.i. sono supportate dal Sistema Informativo messo a disposizione da ARTEA nel rispetto della normativa di riferimento. Inoltre il GAL, nello svolgimento delle sue attività, si attiene a quanto disposto nel documento "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento" approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e s.m.i..

Articolo 3

Responsabilità ed obblighi dell'OPR ARTEA

ARTEA, per l'espletamento delle attività attribuite ai GAL, si impegna a:

- a) redigere e mettere a disposizione la manualistica nelle fasi di competenza di ARTEA, in eventuale collaborazione con gli uffici regionali responsabili di misura;
- b) rispondere, per gli ambiti di competenza, e in accordo con gli uffici regionali competenti, ai quesiti sottoposti dal GAL;
- c) collaborare con gli uffici regionali alla definizione e realizzazione di attività di informazione nei settori di competenza di ARTEA al personale del GAL ;
- d) rendere disponibili, tramite il Sistema Informativo (SI), le funzionalità e gli applicativi necessari per garantire gli adempimenti di cui alla predetta manualistica e i dati relativi al proprio territorio, inclusa l'assegnazione delle utenze.

Articolo 4

Impegni ed adempimenti del GAL

1. il GAL si impegna a:

- a) realizzare le attività delegate, entro i termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni dell'Unione europea, nazionali e regionali, osservando quanto prescritto nei vigenti manuali procedurali;
- b) garantire l'esecuzione delle fasi di cui all'articolo 2, mediante l'impiego delle risorse indicate nell'allegata scheda (allegato n. 1) e nel rispetto delle norme tecniche definite dal Sistema Informativo nei manuali o con ogni altra modalità ritenuta idonea da ARTEA

In particolare per quanto riguarda il personale, il GAL deve individuare e segnalare ad ARTEA:

- un responsabile di riferimento;

- le risorse umane impiegate nei settori di attività, garantendo che il personale che si occupa delle attività istruttorie di un progetto in fase di assegnazione sia diverso da quello che provvede all'istruttoria della/e successiva/e domanda/e di pagamento;
 - la dotazione informatica;
- c) mantenere i requisiti organizzativi e di funzionamento come definiti nel presente accordo e comunicare tempestivamente ad ARTEA ogni eventuale variazione;
- d) assicurare la partecipazione del personale interessato alle attività formative e di aggiornamento professionale ed agli incontri organizzati e/o individuati da OPR;
- e) garantire la massima collaborazione nell'ambito delle attività di verifica e di controllo realizzate da OPR, dalla società di certificazione del bilancio OPR, dal MIPAAF, da AGEA, dalla Commissione europea, dalla Corte dei Conti e da qualunque altro soggetto controllore esterno ne abbia titolo, nonché garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione ed ai dati connessi alle attività svolte;
- f) presentare annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un resoconto, redatto secondo un modello concordato con ARTEA, sullo svolgimento delle attività delegate, indicando anche le principali criticità riscontrate.
- g) costituire, aggiornare, mantenere ed archiviare, presso le proprie strutture, secondo le modalità previste dalla manualistica, l'eventuale documentazione cartacea non inseribile sul sistema informatico di ARTEA;
- h) fornire tempestive segnalazioni sulle irregolarità e/o sulle presunte frodi riscontrate nel corso dei procedimenti istruttori, in base alle modalità individuate da ARTEA, al fine di porre in essere azioni preventive al perpetrarsi delle stesse.
2. Con specifico riferimento al Sistema Informativo (SI) di ARTEA, il GAL si impegna a:
- a. garantire che tutti i funzionari abbiano accesso al sistema informativo, al fine di disporre dei dati contenuti nell'anagrafe delle imprese e poter gestire i procedimenti di competenza di ARTEA;
 - b. assicurare che tutti i funzionari siano dotati di attrezzature adeguate per l'accesso al SI via internet;
 - c. assicurare l'accesso via internet attraverso connessioni stabili ed affidabili che garantiscano un adeguato livello delle prestazioni anche in caso di connessione contemporanea di tutti i funzionari abilitati al SI;

Articolo 5

Rispetto codice di comportamento e conflitto d'interessi

Il GAL, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. Il recepimento formale del suddetto Codice avviene con le modalità ritenute più congrue da parte del GAL.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 8.

Il personale del GAL che partecipa alle attività previste dal presente Accordo non deve trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi nell'esercizio delle mansioni svolte.

Al fine di ottemperare a tale obbligo, ogni soggetto che opera in virtù del presente accordo, tramite l'apposita procedura predisposta sul Sistema informatico di ARTEA, deve compilare periodicamente all'inizio di ogni anno, e comunque al manifestarsi di una situazione di conflitto, il modulo informatico relativo all'indicazione delle potenziali situazioni di conflitto di interessi.

Al personale che si trovi in condizione di conflitto di interessi non è consentita la partecipazione al procedimento amministrativo per le posizioni nelle quali ha dichiarato tale incompatibilità. In tali casi è necessaria una segnalazione scritta di incompatibilità al superiore gerarchico. Dell'eventuale autorizzazione a proseguire l'attività da parte del superiore gerarchico deve essere data comunicazione anche ad ARTEA e alla AdG del PSR 2014/2020.

Articolo 6

Incompatibilità del GAL

IL GAL non può essere beneficiario di misure per le quali è esso stesso il soggetto istruttore della domanda di aiuto, di pagamento o di altre fasi istruttorie intermedie.

Il GAL non può svolgere nessuna attività di consulenza retribuita alle imprese che presentano una domanda di sostegno a valere sulle misure LEADER gestite dal GAL medesimo.

Articolo 7

Attività di controllo di ARTEA

1. ARTEA effettua i controlli amministrativi su tutte le domande di pagamento approvate dal soggetto competente per l'istruttoria prima di procedere all'autorizzazione del pagamento. Qualora dai controlli emergano delle anomalie nella rendicontazione che non consentono di procedere all'autorizzazione del pagamento del progetto, il soggetto competente del GAL è tenuto a rivedere l'istruttoria sulla base delle indicazioni fornite dall'OPR prima di ripresentare l'elenco di liquidazione;
2. ARTEA, a campione, sottopone a verifica tutte le procedure messe in atto dal GAL in attuazione del presente Accordo, con l'obiettivo di verificare il grado di realizzazione, il rispetto della manualistica e degli obblighi normativi.. Le attività di controllo di ARTEA si articolano in:
 - a. controlli di secondo livello sulle attività svolte dal GAL;
 - b. controlli di audit;
 - c. controlli in fase di certificazione dei conti svolti dal Revisore incaricato.
3. Nell'effettuazione delle proprie attività di controllo, ARTEA può avvalersi di soggetti allo scopo incaricati che sono di conseguenza abilitati ad accedere alle strutture del GAL.
4. Per lo svolgimento delle attività possono essere impartite da ARTEA specifiche disposizioni con riferimento alla normativa e alle modalità di erogazione e di controllo previste nell'ambito del fondo FEASR.

Articolo 8

Responsabilità, inadempienze, intervento sostitutivo, risoluzione anticipata

1. Il GAL risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato.

2. ARTEA, accertato il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Accordo e/o della manualistica sulla base dei controlli di cui al precedente articolo 7, invita ad adempiervi entro un congruo periodo di tempo, allo scadere del quale, in caso di mancato adempimento, ARTEA pone in essere gli interventi sostitutivi necessari.
3. Qualora si rilevino irregolarità nell'utilizzo degli accessi al Sistema Informativo e delle informazioni in esso contenute, ARTEA revoca le autorizzazioni e le abilitazioni rilasciate.
4. ARTEA si riserva, in caso di grave inadempimento, di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1453 C.C.
5. Qualora, in sede di controlli e di liquidazione dei conti, con decisione della Commissione europea, vengano stabilite riduzioni finanziarie a carico di ARTEA OPR riconducibili - in base alle motivazioni addotte da quest'ultima - ad inadempienze relative allo svolgimento delle attività previste nelle fasi di cui all'articolo 2, ARTEA provvede a rivalersi, in fase di definizione dei budget successivi, sul GAL responsabile, previo contraddittorio e presentazione di memorie difensive, fino a concorrenza dell'onere sopportato, per tutti i danni diretti e indiretti provocati.
6. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, qualora ARTEA OPR sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del GAL, ARTEA provvederà ad attivare tutte le azioni giudiziali ed extra giudiziali previste dall'ordinamento. ARTEA potrà eventualmente rivalersi sul GAL, il quale deve aver stipulato opportuna polizza assicurativa così come previsto dal bando per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale e dei GAL, approvato con decreto 1730/2016 della Regione Toscana.

Articolo 9

Durata

Il presente accordo è valido dalla data della sottoscrizione digitale fino alla conclusione della programmazione 2014/2020, fermo restando la necessità di apportare aggiornamenti, sulla base di quanto previsto dalla DGR 501/2016.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

Le parti si conformano, agli effetti del presente accordo, alle disposizioni normative di protezione dei dati personali contenute nella normativa nazionale e nel Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

ARTEA e il GAL forniscono all'interessato le rispettive informative ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 679/2016 al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per le domande di aiuto presentate prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, le parti, se non hanno già provveduto, forniscono l'informativa all'interessato al primo contatto utile.

Il trattamento dei dati da parte di ARTEA avviene per la finalità di Organismo pagatore (Reg. (UE) 1306/2013 e Reg. (UE) 907/2014) e di gestione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del Sistema Informativo Agricolo Regionale Toscano (SIART) (LR 60/1999. LR 23/2000 e LR 45/2007).

Il trattamento dei dati da parte del G.A.L., avviene per la finalità relative alle domande di aiuto e di pagamento presentate dai beneficiari nell'ambito delle misure previste dal PSR della Toscana e gestite con metodo 'Leader' ed in specie:

- a) Approvazione della graduatoria;
- b) Istruttoria delle domande di aiuto;
- c) Emissione del contratto di assegnazione;
- d) Istruttoria della richiesta di anticipo e approvazione dell'elenco di liquidazione;
- e) Istruttoria della richiesta di variante progettuale/proroga/revoca/rinuncia;
- f) Istruttoria della richiesta di stato avanzamento lavori, accertamento dei lavori, e approvazione elenco di liquidazione;
- g) Istruttoria della richiesta di saldo del pagamento, accertamento finale dei lavori, approvazione dell'elenco di liquidazione.

Articolo 11

Arbitrato e foro competente

Le parti convengono di risolvere tutte le controversie che possono sorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo e dei conseguenti atti esecutivi, attraverso accordi raggiunti in contraddittorio.

Per ogni controversia relativa al presente Accordo sarà competente il Foro di Firenze.

Articolo 12

Norme conclusive

- 1. Le parti prendono atto che il presente accordo le impegna ad uno scambio reciproco di servizi, senza che ciò comporti alcun onere economico per entrambe.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegati

Allegato 1: Dotazione in risorse umane e informatiche del GAL. (art. 4, c);

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per ARTEA

Per il GAL

.....

.....

Allegato N. 1 all'Accordo scritto tra ARTEA e il GAL...

1. Dotazione in risorse umane e informatiche dell'ufficio competente per le istruttorie segnalate ai sensi dell'art. 4, comma 1), lett. c;

a) Referente di riferimento _____;

b) Personale dedicato alle attività di cui al presente Accordo:

Nome Cognome	CF	Inquadramento contrattuale e durata del contratto (se non a tempo indeterminato)	Mansione

2. Dotazioni informatiche

Ogni soggetto deve essere dotato di:

- Un PC con collegamento ad internet;
- Un'utenza sul sistema ARTEA;
- Ogni strumentazione necessaria al fine di svolgere in maniera adeguata le attività istruttorie di cui è competente.

Ogni unità di personale sopra riportata, si impegna a compilare sul sistema ARTEA il relativo modulo relativo al conflitto di interesse.

Il Responsabile Tecnico Amministrativo

Data e luogo _____